

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2543

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE JULIO, RODOTÀ, MANCINI GIACOMO, SOAVE, GUERZONI,
BECCHI, VISCO, BASSANINI**

Presentata il 31 marzo 1988

Interpretazione autentica del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in merito ai diritti e doveri dei professori universitari di ruolo di cittadinanza non italiana, e modifica del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, in materia di procedure di trasferimento dei professori associati

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nelle università statali italiane sono in servizio alcune decine di professori di ruolo stranieri, che hanno ricoperto e ricoprono funzioni direttive, di coordinamento e di rappresentanza negli organi collegiali. Ciò è diretta conseguenza della legislazione vigente che stabilisce che, per partecipare ai concorsi a posti di professore universitario, non è richiesta la cittadinanza italiana per i cittadini di Stati in cui vigano norme o accordi di reciprocità, che riconoscano uguali diritti ai cittadini italiani.

La stessa legislazione non limita diritti e doveri dei professori universitari di ruolo di cittadinanza non italiana. In particolare, il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nel disciplinare esplicitamente le incompatibi-

lità con le funzioni direttive, di coordinamento e di rappresentanza negli organi collegiali delle università, non cita affatto fra le incompatibilità il possesso di cittadinanza non italiana.

I professori universitari stranieri dovrebbero quindi essere equiparati a tutti gli effetti ai loro colleghi di cittadinanza italiana. Ciononostante il Ministero della pubblica istruzione ha inteso dare un'interpretazione restrittiva alla normativa vigente, rifiutando in almeno un caso la nomina a consigliere d'amministrazione di un professore universitario cittadino britannico.

Noi riteniamo che l'apertura alla partecipazione ai concorsi universitari ai cittadini stranieri fu operata con l'intento di abbattere le frontiere fra Stati nelle strut-

ture universitarie e non vi era alcun intento del legislatore di limitare lo *status* dei professori stranieri.

L'articolo 1 della presente proposta di legge, nel dare un'interpretazione autentica del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, intende superare ogni equivoco in merito, evitare per il futuro comportamenti discrezionali del Ministero della pubblica istruzione e sanare, qualora ce ne fosse bisogno, situazioni del passato.

* * *

L'obiettivo dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, come specificato nella relazione che l'accompagnava, era quello di definire « le procedure e i criteri per il riassorbimento dei posti in soprannumero di professore associato ». Il testo originario dell'articolo 4 vietava l'avvio di procedure di trasferimento soltanto qualora si verificassero le condizioni per il riassorbimento di posti di professore associato resisi vacanti.

In base ad un emendamento, evidentemente frettoloso, presentato dal Governo nel corso della discussione ed approvazione alla Camera dei deputati del disegno di legge di conversione, la norma che vietava l'avvio delle procedure di trasferimento veniva estesa a tutti i posti disponibili di professore associato. Ciò rappresenta un'indebita limitazione all'autonomia delle facoltà nel decidere le modalità di copertura dei posti vacanti, nonché un vincolo alla mobilità dei professori associati.

Di tutto ciò si rese conto il senatore Scoppola, il quale, successivamente, in qualità di relatore al Senato del disegno di legge di conversione, rilevava: « A notevoli difficoltà interpretative ha dato luogo il terzo comma dell'articolo 4, per il quale il Ministro della pubblica istruzione ripartisce i posti disponibili e li mette a concorso senza dar luogo a procedure di trasferimento. È evidente che se in tale disposizione venissero inclusi anche i posti resisi vacanti e non riassorbiti, si verrebbe a ledere il diritto delle facoltà di disporre dei posti loro assegnati e si priverebbero altresì gli associati del diritto al trasferimento per ben quattro anni; la ripartizione demandata al Ministro della pubblica istruzione deve perciò essere correttamente riferita — pur forzando la lettera del testo — soltanto ai posti di nuova istituzione ».

Lo stesso relatore esprimeva successivamente parere favorevole all'ordine del giorno presentato dal senatore Ulianich, che impegnava il Governo all'interpretazione da lui suggerita. L'ordine del giorno veniva accolto dal Governo.

È chiaro che il Senato non procedette ad emendare il testo legislativo perché un suo ritorno alla Camera avrebbe comportato la decadenza del decreto.

La modifica del comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, introdotta dall'articolo 2 della presente proposta di legge elimina le incertezze ed ambiguità rilevate ed è conforme all'ordine del giorno sopra richiamato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I professori universitari di ruolo di cittadinanza non italiana, ivi compresi quelli nominati per chiamata diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, hanno gli stessi diritti e doveri dei professori universitari di ruolo di cittadinanza italiana, inclusi l'elettorato attivo e passivo per l'elezione negli organi collegiali universitari e l'assunzione delle funzioni direttive e di coordinamento di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

ART. 2.

1. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, è sostituito dal seguente:

« 3. I posti della dotazione aggiuntiva di cui al comma precedente sono ripartiti dal Ministro della pubblica istruzione, tenuto conto del piano quadriennale di sviluppo, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale ».

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.